

ALLEGATO A AL N. 133216 DI REP. N. 22934 PROGR.

PROGETTO: ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"insieme con ALE ODV"

per:

Aiutare nell'ambito del sostegno alimentare

Lavorare insieme nella realizzazione di progetti condivisi

Educare alla partecipazione nella solidarietà

STATUTO

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "insieme con ALE" di seguito chiamata per brevità "Associazione". A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore integra la propria denominazione con «Organizzazione di Volontariato» o «ODV». L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

La denominazione è:

"insieme con ALE ODV"

1.2 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Vimercate (C.A.P. 20871 - Provincia di Monza e della Brianza) Via Bice Cremagnani n. 13, e può costituire sedi secondarie. Il trasferimento della sede legale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria; il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Finalità e attività

2.1 L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2 L'Associazione si propone di operare per fini di beneficenza, procurando vantaggi a persone e/o comunità in situazioni di bisogno per motivi legati a condizioni economiche e/o familiari.

2.3 L'Associazione promuove il valore della solidarietà.

2.4 Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione, svolge le proprie attività nell'ambito dei seguenti settori di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/17:

- lettera u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione pertanto, in via del tutto indicativa e non esaustiva, si propone di:

- cedere gratuitamente alimenti o erogare denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale operando direttamente o attraverso strutture individuate con la stessa finalità;

- sostenere progetti educativi presso scuole e comunità per la conoscenza sul territorio del valore della solidarietà;

- favorire la collaborazione e l'integrazione con le istituzioni e altre associazioni di volontariato del territorio.

- sostenere, con aiuti specifici e/o anche finanziariamente, altre associazioni ed enti aventi scopi e finalità affini o analoghe, nonché sostenere, con aiuti specifici o anche finanziariamente, persone in condizioni di comprovata difficoltà economica o sociale.

2.5 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, anche nei confronti di singole persone, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2.6 L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli associati.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o in un eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale purché non siano associati.

2.7 L'Associazione, qualora se ne presenterà la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

2.8 L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanzia-

re le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2.9 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 3

Criteri ammissione associati

3.1 Possono aderire all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione

3.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri ed il loro numero è illimitato.

3.3 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.5 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo, con voto espresso a maggioranza di almeno i due terzi, in qualità di associati ordinari.

L'ammissione alla Associazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

3.6 Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

3.7 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

3.8 Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione, il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

3.9 Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto

economico-finanziario dell'esercizio di riferimento.

Articolo 4

Perdita della qualifica di associato

4.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

4.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

4.3 Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione.

4.4 Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

4.5 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, con voto espresso a maggioranza di almeno i due terzi, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

4.6 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea degli associati che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

4.7 L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

5.1 Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative ed a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare, in assemblea, i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione presso la sede dell'Associazione con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni da convenire con il Presiden-

te o con il Tesoriere;

- eleggere ed essere eletti membri del Consiglio Direttivo, se maggiorenni.

5.2 Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

5.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 6

Organi dell'Associazione

6.1 Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge.

6.2 Può inoltre essere costituito il seguente Organo di garanzia:

- il Collegio dei Garanti.

6.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

6.4 Agli associati può essere riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute per le attività svolte, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 6 bis

Libri sociali obbligatori

6bis.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi

degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito della Associazione;

6bis.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti dal Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

6bis.3 I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

6bis.4 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste all'art. 5.1 del presente Statuto.

Articolo 7

L'Assemblea degli associati

7.1 L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

7.4 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l'anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- nomina l'Organo di Controllo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.

7.5 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello

Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

7.7 L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione; l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.8 I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

7.9 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 7.7.

7.10 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.

7.11 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, la seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

7.12 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.13 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente dell'assemblea.

7.14 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati, le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 11 (undici) Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i propri associati; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori eletti comporta la decadenza del Consiglio Direttivo che deve essere rinnovato.

8.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il

Presidente e un Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8.3 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

8.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti, delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o da un Consigliere, che firma insieme al Presidente; tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo. Qualora i presenti fossero in numero pari e si raggiungesse la parità di voto, il voto del Presidente del Consiglio sarà determinante.

8.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

8.6 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina; i componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9

Il Presidente

9.1 Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in

carica per la medesima durata del Consiglio Direttivo che lo nomina e può essere rieletto.

9.2 Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

9.3 E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4 E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. In caso di cessazione del Presidente, il Consiglio Direttivo si riunisce entro 60 giorni ed elegge un nuovo Presidente.

Articolo 10

Organo di Controllo

10.1 L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

10.3 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

10.4 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

10.5 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice

del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 11

Collegio dei Garanti

11.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati; le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina, i componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

11.3 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Articolo 12

Il Patrimonio sociale

12.1 Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- beni immateriali elaborati e preparati dall'Associazione per le finalità e attività di cui al precedente art. 2.4.;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

12.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Articolo 13

Il Bilancio

13.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

13.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

13.4 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

13.5 E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

13.6 L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Articolo 14

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi oppure da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

14.2 Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

14.3 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

14.4 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

14.5 In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori ed ai dipendenti della stessa.

Articolo 15

Disposizioni finali

15.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento interno, si fa riferimento alle

normative vigenti in materia ed ai principi generali
dell'ordinamento giuridico.

F.TO MAURO MOIOLI

F.TO VITTORIO MEDA notaio - sigillo